



## **Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento Compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Brenta**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 12**

**OGGETTO: Articolo 3 comma 4 D.Lgs 23.06.2011 n. 118: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020**

L'anno **duemilaventuno**, addì **otto** del mese di giugno, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i membri del Consiglio sotto indicati:

	P		P
MARIAGRAZIA VALENTINI Altipiano della Vigolana	X	GIACOMO SILANO Scurelle	X
EMANUELE DEANESI Borgo Valsugana	X	STEFANO PECORARO Telve	X
PIETRO SCARPA Calceranica al Lago	X	BORTOLO RATTIN Canal San Bovo	X
MARCO MARTINELLI Levico Terme	X	MARCELLO ZANON Imer	X
GUIDO PILATI Pergine Valsugana		MARIO ZUGLIANI Mezzano	X
PAOLO BURLINI Pieve Tesino	X	DANIELE DEPAOLI Primiero San Martino di C.	X

Assiste il Segretario Consorziale dott.ssa Sonia Biscaro.

Accertata la validità dell'adunanza, il sig. Giacomo Silano, in qualità di Presidente del Consorzio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Articolo 3 comma 4 D.Lgs 23.06.2011 n. 118: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020.**

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” la quale dispone, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Considerato che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione.

Atteso che ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 15 del 29 dicembre 2020 l’Assemblea Generale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 redatto, ai sensi dell’art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

*“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, a non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, a non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate”.*

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- a) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- b) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- c) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- d) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- e) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- f) i debiti insussistenti o prescritti;
- g) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o direvisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- h) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato che le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui sopra riportato, sono state eseguite tenendo dell'esigibilità della spesa, mantenendo a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti (in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento), mentre sono state reimputate le spese non esigibili al 31/12/2020 secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011.

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2021-2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare

dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non possono costituire fondo pluriennale vincolato	€ 0,00
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 52.878,81
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 52.878,81</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 2.146.741,68
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 2.146.741,68</b>

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Considerato inoltre che gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2021- 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, assunto a protocollo dell'ente il 07.06.2021 sub prot. n. 604.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Consorziale.

All'unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi per appello nominale,

### DELIBERA

1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, tenendo in considerazione anche quanto disposto dall'art. 1 comma 880 della Legge 205/2017 in relazione alla costituzione dell'FPV, come risulta dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) All. A) – elenco dei residui attivi da eliminare relativi agli anni precedenti al 2020 per complessivi € 1.397.775,89;
- b) All. B) - elenco dei residui attivi da eliminare relativi all'anno 2020, per complessivi € 805.371,56;
- c) All. C) - elenco dei residui passivi da eliminare relativi agli anni precedenti al 2020 per complessivi € 1.431.366,66;
- d) All. D) - elenco dei residui passivi da eliminare relativi all'anno 2020 per complessivi € 3.150.136,53;
- e) All. G) - elenco dei residui attivi relativi agli anni precedenti al 2020 per complessivi € 6.523.284,91;
- f) All. H) – elenco dei residui attivi relativi all'anno 2020 per complessivi € 2.672.024,65;
- g) All. I) – elenco dei residui passivi relativi agli anni precedenti al 2020 per complessivi € 9.442.735,05;
- h) All. L) - elenco dei residui passivi relativi all'anno 2020 per complessivi € 3.768.339,76;

Per cui la gestione dei residui è così rappresentata:

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
<b>RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE</b>	<b>6.523.284,91</b>	<b>2.672.024,65</b>	<b>9.195.309,56</b>
<b>RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE</b>	<b>9.442.735,05</b>	<b>3.768.339,76</b>	<b>13.211.074,81</b>

2) Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non possono costituire fondo pluriennale vincolato	€ 0,00
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 52.878,81
Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 52.878,81</b>

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 2.146.741,68
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00

Differenza tra previsioni di stanziamento coperto da FPV e Impegni coperti da FPV	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2021</b>	<b>€ 2.146.741,68</b>

3) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020– 2022 nonché del bilancio di previsione finanziario 2021–2023, per competenza e cassa, come risulta dall'allegati E) ed F), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4) Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati.

5) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.

6) Di dichiarare, con votazione unanime effettuata per appello nominale, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di rispettare i tempi di approvazione del rendiconto 2020.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione al Consiglio Direttivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.i., e alternativamente:

- a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consorzio <i>Giacomo Silano</i>	Consigliere designato Emanuele Deanesi	Il Segretario consorziale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività